

CIAB Società Cooperativa Idrici ed Affini

STATUTO

Assemblea dei Soci del 17 maggio 2014

INDICE

TITOLO PRIMO. GENERALITA'	1
ART. 1. DENOMINAZIONE	1
ART. 2. SEDE. DURATA	1
TITOLO SECONDO. SCOPO E OGGETTO	1
ART. 3. SCOPO MUTUALISTICO	1
ART. 4. OGGETTO	2
ART. 5. PRINCIPI ETICI	3
TITOLO TERZO - SOCI LAVORATORI	3
ART. 6. SOCI LAVORATORI	3
ART. 7. DIRITTI ED OBBLIGHI SOCIALI	4
ART. 8. CONFERIMENTI	4
ART. 9. REQUISITI DI AMMISSIONE	5
ART. 10. PROCEDURA DI AMMISSIONE	5
ART. 11. CATEGORIA SPECIALE DI SOCI LAVORATORI	5
ART. 12. ESTINZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE	6
ART. 13. RECESSO	6
ART. 14. ESCLUSIONE	6
ART. 15. CONSEGUENZE DELL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE ..	7
ART. 16. CONSERVAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE	8
TITOLO QUARTO - STRUMENTI FINANZIARI	8
CAPO PRIMO. AZIONI DI SOVVENZIONE	8
ART. 17. SOCI SOVVENTORI	8
ART. 18. EMISSIONE DELLE AZIONI DI SOVVENZIONE	8
ART. 19. DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI SOVVENTORI	9
ART. 20. DIRITTI PATRIMONIALI DEI SOCI SOVVENTORI	9
ART. 21. ESTINZIONE	10
CAPO SECONDO. AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	10
ART. 22. AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	10
ART. 23. EMISSIONE DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	10

ART. 24. DIRITTI PATRIMONIALI DEGLI AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA.	11
ART. 25. ASSEMBLEE SPECIALI. RAPPRESENTANTE COMUNE.	11
ART. 26. ESTINZIONE.	12
CAPO TERZO. STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO.	12
ART. 27. OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO.	12
TITOLO QUINTO - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO.	12
ART. 28. PATRIMONIO SOCIALE.	12
ART. 29. ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.	13
ART. 30. DESTINAZIONE DEGLI UTILI.	13
ART. 31. RISTORNI.	14
TITOLO SESTO. GOVERNO E ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'.	14
ART. 32. ORGANI SOCIALI.	14
CAPO PRIMO. ASSEMBLEE.	15
ART. 33. DISPOSIZIONI COMUNI.	15
ART. 34. CONVOCAZIONE.	15
ART. 35. SVOLGIMENTO.	15
ART. 36. PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE.	16
ART. 37. ASSEMBLEA ORDINARIA.	16
ART. 38. ASSEMBLEA STRAORDINARIA.	17
ART. 39. DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE.	17
CAPO SECONDO. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.	17
ART. 40. AMMINISTRAZIONE.	17
ART. 41. NOMINA.	18
ART. 42. CONVOCAZIONE.	18
ART. 43. COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI.	18
ART. 44. POTERI.	18
ART. 45. PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA LEGALE.	19
ART. 46. DELEGHE SOCIALI.	20
ART. 47. FUNZIONAMENTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO.	20
CAPO TERZO. COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	20
ART. 48. COLLEGIO SINDACALE.	20
ART. 49. REVISIONE LEGALE DEI CONTI.	21
TITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI FINALI	22

ART. 50. SCIoglimento - LIQUIDAZIONE.....	22
ART. 51. CONTROVERSIE.....	22
ART. 52. REGOLAMENTI.....	23

TITOLO PRIMO. GENERALITA'.

ART. 1. DENOMINAZIONE.

1.1. E' costituita la società cooperativa di produzione e lavoro denominata "CIAB - Società Cooperativa Idrici ed Affini".

1.2. Essa può operare con la denominazione abbreviata "CIAB Soc. Coop.".

1.3. Per quanto non espressamente stabilito nello Statuto e nei Regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 52, si applicano la legislazione speciale e le norme del Codice Civile in materia di società cooperative e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile sulle società per azioni.

ART. 2. SEDE. DURATA.

2.1. La Società cooperativa ha sede a Bologna.

2.2. La durata della Società cooperativa è fissata a tutto il 31 dicembre 2100.

TITOLO SECONDO. SCOPO E OGGETTO

ART. 3. SCOPO MUTUALISTICO.

3.1. La Società cooperativa ha scopo mutualistico senza fini di speculazione privata. Lo scopo mutualistico consiste nello svolgimento in forma associata di attività di lavoro da parte dei Soci lavoratori che, tramite lo sviluppo e il consolidamento della Società, si propongono di realizzare opportunità e continuità di lavoro e di migliorare le condizioni sociali, professionali ed economiche.

3.2. La Società cooperativa, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile, osserva:

- (a)** il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b)** il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci lavoratori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c)** il divieto di distribuire le riserve fra i Soci lavoratori;
- (d)** l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole di cui al presente comma sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

3.3. La Società può svolgere l'attività che ne costituisce l'oggetto, avvalendosi di prestazioni da parte di terzi non soci, nel rispetto delle norme di Statuto e di legge.

3.4. La Società cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Essa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici. Su deliberazione del Consiglio d'amministrazione può aderire ad altri organismi economici e sindacali.

ART. 4. OGGETTO.

4.1. L'attività che costituisce oggetto della Società cooperativa, in considerazione del contenuto del rapporto mutualistico dei requisiti e degli interessi dei Soci, consiste nell'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e/o la prestazione di servizi, anche tra loro integrati, comprese le connesse e/o conseguenti attività di progettazione, gestione e manutenzione di immobili e impianti, la gestione di servizi di "facility management" e "global service", nonché la fornitura di componenti, materiali, attrezzature ad essi affini, sia in Italia che all'estero, e in particolare in via esemplificativa ma non esaustiva: la realizzazione, la costruzione, l'installazione, la fornitura, la posa in opera, la gestione, la manutenzione, la ristrutturazione e la riparazione, sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, finanza di progetto, concessione o sub concessione, e comunque in qualsiasi altra forma che fosse consentita dalla legge, sia che detta attività sia affidata da enti pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche private, di tutti i lavori in particolare, e di tutte le opere, impianti compresi, e comunque riconducibili nell'ambito delle categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "A" al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e sue successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

Anche se a titolo meramente esemplificativo, in quanto suscettibili di variazioni in ragione di eventuali modifiche normative, le seguenti: edifici civili e industriali; acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; impianti per la produzione di energia elettrica; impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; impianti tecnologici; impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie, distribuzione e utilizzo gas; impianti elettromeccanici trasportatori; impianti pneumatici e antintrusione; finiture di opere generali di natura edile e tecnica; impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; impianti per centrali di produzione energia elettrica; linee telefoniche ed impianti di telefonia; impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati; impianti di potabilizzazione e depurazione; impianti termici e di condizionamento e refrigerazione; impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi.

4.2 La Società cooperativa può svolgere attività di carattere industriale, commerciale e finanziario, direttamente o indirettamente connesse o strumentali all'attività che costituisce l'oggetto sociale o utili al suo svolgimento, quali a titolo esemplificativo:

(a) promuovere iniziative commerciali, partecipare a trattative, negoziazioni, procedure finalizzate all'acquisizione di contratti aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui al comma 1;

(b) assumere ed eseguire contratti d'appalto e subappalto, di concessione o di qualsiasi tipo e comunque in qualsiasi altra forma che fosse consentita dalla legge, aventi ad oggetto le attività di cui al comma 1, anche integrate con prestazioni ad esse connesse o strumentali, sia che detta attività sia affidata da enti pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche o giuridiche private;

(c) eseguire attività di progettazione, studi, ricerche e prestazioni tecniche, anche finalizzate allo sviluppo e all'innovazione tecnologica nel settore della produzione di energia;

(d) acquistare, produrre, vendere componenti, materiali, attrezzature impiantistiche e affini;

- (e) costituire ed assumere partecipazioni in società, anche consortili, consorzi, gruppi europei di interesse economico, associazioni e fondazioni, e dar vita e partecipare, in qualsiasi forma, a rapporti di associazione o collaborazione con imprese ed enti in genere, anche pubblici;
- (f) aderire a un gruppo paritetico cooperativo ai sensi di legge;
- (g) prestare garanzie, di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma, a stazioni appaltanti, committenti e clienti e fornitori in genere, a banche e intermediari finanziari, compagnie di assicurazioni, a società, con o senza personalità giuridica, enti in genere e persone fisiche, per l'adempimento di obbligazioni proprie o di terzi;
- (h) acquistare, vendere, locare e affittare, condurre e gestire, in qualsiasi forma, aree, edifici, aziende, macchinari, attrezzature e materiali, beni mobili e immobili in genere;
- (i) finanziare, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, la realizzazione di iniziative di natura sia pubblica che privata, nei modi e nelle forme consentiti dalla legislazione vigente;
- (j) raccogliere il risparmio dei Soci, ai sensi e nei limiti di legge, nei modi e nelle forme disciplinate con Regolamento ai sensi dell'articolo 52, con la precisazione che la raccolta è limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E', pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- (k) emettere azioni e strumenti finanziari, ai sensi di legge e di Statuto;
- (l) compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale.

ART. 5. PRINCIPI ETICI.

- 5.1.** La Società cooperativa assume come principio fondamentale la produzione di valore per i propri soci e lavoratori, nel rispetto delle leggi ed in conformità allo scopo mutualistico che la caratterizza.
- 5.2.** La Società cooperativa esige dai propri soci, amministratori, dirigenti e lavoratori e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, il rispetto di tutte le norme vigenti, dei principi e delle procedure aziendali a tale scopo preordinate, nonché comportamenti eticamente corretti, tali da non pregiudicarne l'immagine, l'affidabilità e le potenzialità di crescita e di sviluppo.
- 5.3.** La Società cooperativa adotta strumenti di gestione e controllo idonei ad affermare e a favorire l'osservanza dei principi etici.

TITOLO TERZO - SOCI LAVORATORI.

ART. 6. SOCI LAVORATORI.

- 6.1.** I Soci lavoratori stabiliscono, con la propria adesione, o successivamente alla costituzione del rapporto sociale, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata.
- 6.2.** I Soci lavoratori attuano lo scopo mutualistico, mettendo a disposizione della Società cooperativa le proprie capacità professionali, contribuendo alla formazione del capitale sociale, partecipando ai rischi e ai risultati della gestione, concorrendo alla gestione e all'organizzazione della Società e dell'impresa, mediante l'esercizio dei diritti e

l'assolvimento dei doveri ai sensi di Statuto e di legge.

6.3. Il numero di Soci lavoratori è variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

6.4. Il rapporto sociale è unico e indivisibile ed è disciplinato dallo Statuto. L'Assemblea può determinare i criteri e le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e del rapporto sociale.

6.5. La Società cooperativa determina, con apposito Regolamento, in considerazione del contenuto del rapporto mutualistico e delle proprie esigenze, le modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato.

ART. 7. DIRITTI ED OBBLIGHI SOCIALI.

7.1. Ai Soci lavoratori spettano i diritti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto, a condizione che abbiano adempiuto agli obblighi sociali.

7.2. I Soci lavoratori sono tenuti a contribuire alla realizzazione e al conseguimento dello scopo sociale in conformità al carattere mutualistico della Società cooperativa, ed in particolare:

- (a) al versamento della quota di partecipazione sottoscritta, nei modi e nei termini di cui all'articolo 8.2.;
- (b) all'osservanza della legge, dello Statuto, dei Regolamenti sociali, dei sistemi di gestione organizzazione e controllo, delle procedure aziendali e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- (c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali in relazione alle esigenze della Società cooperativa, secondo quanto previsto dal Regolamento di cui all'articolo 6.5, ovunque questa si trovi ad operare, anche presso società, consorzi e associazioni o enti ai quali essa partecipa;
- (d) a non esercitare in proprio imprese in concorrenza con quella della Società cooperativa;
- (e) a partecipare alle Assemblee sociali;
- (f) a tenere, nello svolgimento dell'attività sociale, un comportamento eticamente e professionalmente corretto.

ART. 8. CONFERIMENTI.

8.1. I conferimenti dei Soci lavoratori costituiscono la quota di partecipazione alla Società cooperativa. L'Assemblea ordinaria determina con Regolamento, nei limiti di legge, il valore minimo della quota di partecipazione da sottoscrivere e conferire per acquistare la qualità di Socio lavoratore o, eventualmente, di Socio lavoratore speciale di cui all'articolo 11.

8.2. Tutti i conferimenti sono effettuati in denaro nei seguenti termini:

- (a) almeno nella misura minima prevista per legge, ovvero nella diversa misura fissata con Regolamento, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione;
- (b) per la parte residua, con uno o più versamenti, entro un termine massimo di 60 mesi, secondo quanto stabilito con Regolamento.

8.3. Le quote di partecipazione sono nominative e intrasferibili, non possono essere sottoposte a pegno o limitazioni di qualsiasi natura. Gli atti compiuti in violazione del vincolo di intrasferibilità non hanno effetto nei confronti della Società cooperativa.

ART. 9. REQUISITI DI AMMISSIONE.

Sono ammesse alla Società cooperativa, in qualità di Soci lavoratori, persone fisiche che possano contribuire, con la loro attività lavorativa, al perseguimento dello scopo sociale, che:

- (a) hanno la maggiore età e piena capacità di agire;
- (b) hanno prestato, per almeno 2 anni attività di lavoro in favore della Società cooperativa, di società da questa partecipate, di altre cooperative, o di organismi del Movimento cooperativo e, in relazione alla forma di svolgimento della prestazione lavorativa, possono assicurare la continuità e l'effettività del rapporto mutualistico;
- (c) nel periodo di cui al punto (b), hanno dimostrato competenze e qualità professionali, impegno e qualità personali, motivazioni e attitudini, funzionali al perseguimento dello scopo mutualistico e allo svolgimento dell'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- (d) non esercitano, in proprio, imprese in concorrenza con quella della Società cooperativa;
- (e) si impegnino a sottoscrivere e versare, secondo quanto previsto all'articolo 8.2, la quota di partecipazione richiesta per l'ammissione;
- (f) si impegnino a costituire l'ulteriore rapporto di lavoro di cui all'articolo 6.1.
- (g) non abbiano subito condanne per reati che incidono gravemente sull'affidabilità morale e professionale.

ART. 10. PROCEDURA DI AMMISSIONE.

10.1. L'ammissione dei Soci lavoratori è finalizzata all'effettiva possibilità di realizzare con continuità lo scopo mutualistico, in relazione alle opportunità di lavoro disponibili, anche al fine di non pregiudicare i rapporti mutualistici esistenti.

10.2. La domanda di ammissione alla Società cooperativa deve essere presentata al Consiglio di amministrazione in conformità alle indicazioni previste con Regolamento.

10.3. Il Consiglio d'amministrazione valuta la domanda di ammissione e assume la relativa delibera dandone comunicazione all'interessato entro 60 giorni e provvedendo all'iscrizione a Libro Soci.

10.4. In caso di rigetto, il Consiglio di amministrazione, entro lo stesso termine, deve comunicarne le motivazioni all'interessato che, entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione, può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea ordinaria in occasione della prima successiva convocazione.

ART. 11. CATEGORIA SPECIALE DI SOCI LAVORATORI.

11.1. Il Consiglio di amministrazione può ammettere in una categoria speciale di Soci lavoratori, persone fisiche che, ancorché non possiedano pienamente i requisiti di cui all'articolo 9, prestino attività lavorativa in favore della Società cooperativa da almeno 6 mesi, per i quali si ravvisi un interesse alla formazione o all'inserimento nella Società.

11.2. L'Assemblea disciplina, con Regolamento, procedure e condizioni di ammissione, diritti e doveri dei soci appartenenti alla categoria speciale, modi e forme di svolgimento ed estinzione dello speciale rapporto sociale, nel rispetto delle norme di legge e di Statuto. Alla

categoria speciale non possono essere in ogni caso ammessi soci in misura superiore a un terzo del numero totale dei Soci lavoratori.

11.3. I lavoratori ammessi alla categoria speciale godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi obblighi dei Soci lavoratori ordinari, ad eccezione dell'elettorato attivo e passivo nell'elezione delle cariche sociali e del diritto al ristorno di cui all'articolo 31, che potrà essere riconosciuto in misura ridotta rispetto ai Soci lavoratori, secondo quanto previsto con Regolamento. Essi hanno l'obbligo di partecipare personalmente alle Assemblee e non possono essere a loro volta delegati.

11.4. Decorso il termine di cui all'articolo 9, lettera (b), e comunque non oltre 5 anni dall'ammissione alla categoria speciale, il Consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9, e considerato l'esito del periodo di formazione e inserimento, delibera l'ammissione al rapporto ordinario di Socio lavoratore.

ART. 12. ESTINZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE.

12.1. Il rapporto sociale dei Soci lavoratori si estingue:

- (a) per morte, ai sensi del successivo comma 2;
- (b) per recesso ai sensi dell'articolo 13;
- (c) per esclusione ai sensi dell'articolo 14.

12.2. L'estinzione del rapporto sociale per decesso del Socio, non dà luogo a successione nella posizione di Socio lavoratore, salvo il diritto degli eredi alla liquidazione della quota di partecipazione, nei modi e termini di cui al successivo articolo 15.

ART. 13. RECESSO.

13.1. Il recesso dei Soci lavoratori è consentito nei casi e nelle forme di legge.

13.2. Costituisce inoltre dichiarazione di recesso dal rapporto sociale e, decorso il previsto periodo di preavviso, ne produce gli effetti, il recesso dall'ulteriore rapporto di lavoro comunicato dal Socio lavoratore ai sensi del Regolamento di cui all'articolo 6.5.

13.3. Il recesso non può essere parziale.

13.4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consiglio di amministrazione che è tenuto ad esaminarla e a pronunciarsi entro 60 giorni, ovvero a prenderne atto nei casi di cui al comma 2.

ART. 14. ESCLUSIONE.

14.1. Oltre che nei casi di legge, il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dei Soci lavoratori:

- (a) che abbiano conseguito i requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- (b) il cui ulteriore rapporto di lavoro si estingua, per qualsiasi altro motivo, ferma restando l'ipotesi di recesso di cui all'articolo 14.2;
- (c) che abbiano comunque perduto i requisiti di ammissione di cui all'articolo 9;
- (d) che, nonostante espressa diffida, siano inadempienti nel versamento dei conferimenti sottoscritti;
- (e) che, nonostante espressa diffida, siano inadempienti nella costituzione dell'ulteriore rapporto di lavoro;

- (f) che si rifiutino, senza giustificato motivo, di prestare la propria attività in favore della Società, ovunque questa si trovi ad operare, anche presso società, consorzi e associazioni o enti ai quali la Società partecipa;
- (g) che esercitino, in proprio, imprese concorrenti con quella della Società cooperativa;
- (h) che siano gravemente o siano stati reiteratamente inadempienti alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti sociali, dai sistemi di gestione organizzazione e controllo, delle procedure aziendali e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- (i) che si rendano responsabili, con dolo o colpa grave, di comportamenti che possano arrecare danni o pregiudizi di qualsiasi natura alla Società cooperativa.

14.2. Fatta salva diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione che dispone l'esclusione, qualora questa sia pronunciata per i motivi di cui alle lettere (d), (e), (f), (g), (h) e (i), o a seguito dell'estinzione del rapporto di lavoro di cui alla lettera (b) per inadempimento, al Socio escluso non spettano i ristorni eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 31; è fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Fermo restando quanto previsto all'articolo 15.5, la Società può trattenere le somme spettanti, a qualsiasi titolo, al Socio cooperatore, fino all'accertamento e alla determinazione del danno.

14.3 Nel caso di cui al comma 1, lettera (a), il Consiglio di amministrazione ha facoltà di non pronunciare l'esclusione nel caso sussistano particolari esigenze della Società cooperativa, debitamente motivate, determinando forme e modalità che consentano lo svolgimento del rapporto mutualistico, ai sensi di Statuto e di legge.

ART. 15. CONSEGUENZE DELL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE.

15.1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia di recesso ed esclusione devono essere tempestivamente comunicate al Socio cooperatore che, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione ai sensi dell'articolo 51.

15.2. L'estinzione del rapporto sociale dei Soci lavoratori ha effetto dalla data di morte, o dalla comunicazione della delibera che dispone in merito al recesso o all'esclusione, ovvero decorsi i termini di preavviso eventualmente previsti, ai sensi di legge, dal Regolamento di cui all'articolo 6.5.

15.3. L'estinzione del rapporto sociale determina automaticamente la decadenza dalle cariche sociali e l'estinzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.

15.4. La liquidazione della quota di partecipazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata l'estinzione del rapporto sociale. I Soci lavoratori o i loro eredi hanno diritto esclusivamente al rimborso della quota di partecipazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ai dividendi e alle rivalutazioni eventualmente maturate, nonché agli eventuali ristorni, nella misura e nelle forme determinate ai sensi dell'articolo 31.

15.5. La Società cooperativa, compensati eventuali crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Socio uscente, provvede al pagamento delle somme come determinate ai sensi del comma 4, entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio di competenza. Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi 5 anni dalla data di scadenza del termine di cui sopra, decorsi i quali il corrispondente valore è imputato a riserva legale.

15.6. L'Assemblea ordinaria, con le maggioranze di cui all'art. 39.3., può stabilire, con deliberazione motivata, che in relazione a particolari esigenze della Società cooperativa, la liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata a titolo di ristorno ai sensi dell'articolo 31.3, lettere b) e c), sia corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 anni.

15.7. Il Socio uscente o gli eredi del Socio defunto, sono obbligati verso la Società, nei limiti di quanto ricevuto a titolo di liquidazione della quota di partecipazione, nel caso entro un anno dall'estinzione del rapporto sociale, si verifichi l'insolvenza della Società.

ART. 16. CONSERVAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE.

16.1. Conservano il rapporto sociale, alle condizioni stabilite con Regolamento, i Soci lavoratori che, su richiesta della Società, siano chiamati a prestare l'attività di lavoro in favore di consorzi, società, enti o associazioni in genere, costituite o partecipate dalla Società, sul territorio italiano o all'estero, ovvero di organismi del Movimento cooperativo.

16.2. I Soci lavoratori che ottengono il permesso di usufruire, ai sensi di legge o di Statuto, di un periodo di aspettativa dell'ulteriore rapporto di lavoro, hanno diritto alla conservazione del rapporto sociale alle condizioni stabilite con Regolamento.

TITOLO QUARTO - STRUMENTI FINANZIARI.

CAPO PRIMO. AZIONI DI SOVVENZIONE.

ART. 17. SOCI SOVVENTORI.

17.1. L'Assemblea Ordinaria può costituire i Fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, mediante speciali conferimenti da parte di persone fisiche e giuridiche che assumono la qualità di Soci sovventori.

17.2. L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

17.3. I soci sovventori non partecipano allo scambio mutualistico.

17.4. Per quanto non previsto espressamente nel presente Capo, ai Soci sovventori si applicano le disposizioni dettate per i Soci lavoratori in quanto compatibili con la natura del rapporto.

ART. 18. EMISSIONE DELLE AZIONI DI SOVVENZIONE.

18.1. I conferimenti dei Soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. La Società cooperativa ha facoltà di non emettere, ai sensi di legge, i titoli rappresentativi delle azioni.

18.2. L'Assemblea, all'atto dell'emissione, stabilisce:

- (a) l'importo complessivo di ciascuna emissione, il numero e il valore nominale delle azioni, le modalità e i termini di sottoscrizione e versamento;
- (b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse;
- (c) l'eventuale durata dei fondi e le modalità con cui il Socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso, nel rispetto dei vincoli e delle condizioni di legge;

- (d) i diritti patrimoniali e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- (e) gli eventuali requisiti e limitazioni all'ammissione, le eventuali condizioni di gradimento e di trasferibilità delle azioni;
- (f) gli altri diritti e doveri eventualmente spettanti ai Soci sovventori;
- (g) i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione, nonché le condizioni, le procedure ed i criteri ai quali il Consiglio di amministrazione deve attenersi per la gestione dei Fondi.

18.3. Il rapporto dei soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente, con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea che delibera l'emissione.

ART. 19. DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI SOVVENTORI.

19.1. I Soci sovventori partecipano alle Assemblee della Società.

19.2. A ciascun Socio sovventore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni o della partecipazione sottoscritta, secondo quanto indicato nella delibera di emissione in misura comunque non superiore a cinque voti. Nel caso in cui un Socio lavoratore risulti in possesso di azioni di sovvenzione, non ha diritto di voto in qualità di Socio sovventore.

19.3. I Soci sovventori non possono complessivamente esprimere, più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci sovventori saranno ridotti alla misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e numero di voti da essi portato nella specifica Assemblea.

19.4. I Soci sovventori partecipano alle Assemblee della Società mediante votazioni separate. Il diritto di voto attribuito ai Soci sovventori spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto da almeno 90 giorni nell'apposito Libro soci, ovvero che abbia depositato le azioni, o la relativa certificazione, presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno 5 giorni prima dell'Assemblea.

19.5. La delibera di emissione può riservare ai Soci sovventori la nomina di uno o più Consiglieri comunque in misura complessivamente non superiore ad un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione, di un sindaco effettivo e di un supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Società. In tal caso, ove non sia previsto nella delibera di emissione, i Soci sovventori, riuniti in apposita Assemblea, determinano le modalità di elezione dei membri di propria competenza.

ART. 20. DIRITTI PATRIMONIALI DEI SOCI SOVVENTORI.

20.1. La misura dei dividendi eventualmente deliberata in favore dei Soci sovventori ai sensi del successivo articolo 30.1, lettera (e), non può essere maggiorata in misura superiore a due punti rispetto a quella dei Soci lavoratori.

20.2. In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei Soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei Soci lavoratori.

20.3. All'atto dello scioglimento della Società cooperativa le azioni di sovvenzione hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulla quota di partecipazione dei Soci lavoratori, per l'intero valore nominale.

ART. 21. ESTINZIONE.

21.1. Il rapporto di sovvenzione si estingue con la eventuale scadenza dei fondi di cui all'articolo 17.1. o nel diverso termine stabilito dalla delibera di emissione e comunque in tutti i casi previsti dalla legislazione vigente e dalla delibera di emissione.

21.2. Ai soci sovventori spetta il rimborso delle azioni al loro valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi di legge, e detratte le eventuali perdite gravanti sul fondo.

CAPO SECONDO. AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART. 22. AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA.

22.1. L'Assemblea ordinaria, ove la Società adotti procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, che possono essere sottoscritte da parte di soci e non soci, persone fisiche e giuridiche che assumeranno la qualità di Azionisti di partecipazione cooperativa.

22.2. All'atto dell'emissione, almeno la metà delle azioni di partecipazione cooperativa, deve essere offerta in opzione ai Soci lavoratori e agli altri lavoratori della Società.

22.3. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

22.4. Gli Azionisti di partecipazione cooperativa non partecipano allo scambio mutualistico.

ART. 23. EMISSIONE DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA.

23.1. I conferimenti degli azionisti di partecipazione cooperativa sono rappresentati da azioni trasferibili, al portatore o nominative ai sensi di legge, secondo quanto stabilito dalla delibera di emissione. La Società cooperativa ha facoltà di non emettere, ai sensi di legge, i titoli rappresentativi delle azioni.

23.2. L'Assemblea, all'atto dell'emissione, stabilisce:

- (a) l'importo complessivo di ciascuna emissione, il numero e il valore nominale delle azioni, le modalità e i termini di sottoscrizione e versamento;
- (b) se le azioni siano nominative o al portatore;
- (c) l'eventuale durata dei programmi;
- (d) i diritti patrimoniali e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni.

23.3. La disciplina delle azioni di partecipazione cooperativa può essere specificata, in conformità alla normativa vigente, con apposito Regolamento.

ART. 24. DIRITTI PATRIMONIALI DEGLI AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA.

24.1. Le azioni di partecipazione cooperativa sono prive del diritto di voto, ma privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

24.2. La misura dei dividendi eventualmente deliberata in favore degli Azionisti di partecipazione cooperativa ai sensi del successivo articolo 30.1, lettera (e), è fissata in due punti in più rispetto a quella dei Soci lavoratori.

24.3. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

24.4. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

ART. 25. ASSEMBLEE SPECIALI. RAPPRESENTANTE COMUNE.

25.1. Gli Azionisti di partecipazione cooperativa si costituiscono in Assemblea speciale ai sensi di legge e di Statuto. All'Assemblea speciale degli Azionisti di partecipazione cooperativa, per quanto non previsto dalla delibera di emissione, si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al Titolo sesto, Capo primo e le norme di legge che disciplinano il funzionamento delle Assemblee.

25.2. Per quanto non previsto dalla delibera di emissione, l'Assemblea speciale disciplina le proprie modalità di funzionamento, le modalità di nomina del Rappresentante comune, conferendogli i necessari poteri per la tutela degli interessi della categoria/e, nel rispetto delle norme di legge e secondo quanto previsto nello Statuto e nella delibera di emissione.

25.3. L'Assemblea speciale delibera:

- (a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale che pregiudicano i diritti della categoria; in tale ambito l'Assemblea esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 22.1.;
- (b) sull'esercizio dei diritti ad essa spettanti ai sensi di legge, secondo quanto previsto nella delibera di emissione;
- (c) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessarie alla tutela dei comuni interessi della categoria e sul rendiconto relativo;
- (e) sulle controversie con la Società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- (f) sugli altri oggetti di interesse comune alla categoria;
- (g) su ogni altra materia ad essa attribuita dalla delibera di emissione ai sensi di Statuto e di legge.

25.4. L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Società o dal Rappresentante comune della categoria, quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Azionisti di partecipazione cooperativa.

25.5. Il Rappresentante comune ha il diritto di esaminare il Libro soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e di ottenere estratti, nonché di assistere alle Assemblee generali e di impugnarne le deliberazioni. Esso provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi della categoria nei confronti della Società.

ART. 26. ESTINZIONE.

26.1. Il rapporto sociale degli azionisti di partecipazione cooperativa si estingue con la eventuale scadenza dei programmi pluriennali di cui al precedente articolo 22 o nel diverso termine stabilito dalla delibera di emissione e comunque in tutti i casi previsti dalla legislazione vigente e dalla delibera di emissione.

26.2. All'estinzione del rapporto sociale degli azionisti di partecipazione cooperativa e al rimborso delle azioni si applica, in quanto compatibile, il precedente articolo 21.2.

CAPO TERZO. STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO.

ART. 27. OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO.

27.1. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la Società può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, nel rispetto delle norme di legge.

27.2. La delibera di emissione determina:

- (a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il valore nominale unitario;
- (b) le modalità di circolazione;
- (c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- (d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

27.3. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

27.4. All'Assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari di debito e al loro Rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO QUINTO - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO.

ART. 28. PATRIMONIO SOCIALE.

28.1. Il patrimonio della Società cooperativa è costituito:

- (a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato;
 - dalle quote di partecipazione dei Soci lavoratori;
 - dalle azioni di sovvenzione eventualmente emesse ai sensi del Capo primo del Titolo Quarto;

- dalle azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse ai sensi del Capo secondo del Titolo Quarto;
- (b) dalla riserva legale, costituita a norma di legge e di Statuto;
- (c) dalla riserva straordinaria;
- (d) da ogni altra riserva eventualmente costituita dall'Assemblea o previste per legge;
- (e) da riserve divisibili, eventualmente formate nei limiti e alle condizioni di legge in favore dei Soci finanziatori.

28.2. Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i Soci lavoratori neppure all'atto dello scioglimento della Società cooperativa, fatta eccezione per le riserve di cui al comma 1, lettera (e) che sono divisibili solo tra i Soci finanziatori, in conformità alle norme di legge, secondo le previsioni della delibera di emissione.

28.3. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società cooperativa con il suo patrimonio ai sensi di legge.

28.4. La Società cooperativa può costituire patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni di legge.

ART. 29. ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.

29.1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, ai sensi di legge e di Statuto.

29.3. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la sussistenza delle condizioni di mutualità prevalente ai sensi di legge. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi Soci lavoratori.

29.4. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Il Consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

29.5. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative ai sensi di legge.

ART. 30. DESTINAZIONE DEGLI UTILI.

30.1. L'Assemblea che approva il bilancio delibera la destinazione degli utili netti annuali:

- (a) a riserva legale, in misura non inferiore ai limiti di legge;
- (b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalle norme vigenti;
- (c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni di legge;
- (d) a dividendo sul capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato,

- nei limiti ed alle condizioni di legge;
- (e) a dividendo sugli strumenti finanziari di cui al Titolo Quarto;
 - (f) eventualmente ad attribuzione dei ristorni ai Soci lavoratori nel rispetto dei limiti e delle condizioni di legge, secondo quanto previsto al successivo articolo 31;
 - (g) alla riserva straordinaria;
 - (h) a ogni altra riserva eventualmente costituita dall'Assemblea o prevista per legge;
 - (i) a eventuale riserva divisibile in favore dei Soci finanziatori.

30.2. L'Assemblea può stabilire che i dividendi sul capitale dei Soci lavoratori di cui alla lettera (d) del comma 1, vengano destinati, in tutto o in parte, ad aumento del capitale sociale.

30.3. L'Assemblea può deliberare l'integrale destinazione dell'utile alla riserva legale, al netto della quota da destinare ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 31. RISTORNI.

31.1. L'Assemblea che approva il bilancio, in alternativa ai modi di cui all'articolo 30.1, lettera (f), può ratificare lo stanziamento effettuato dal Consiglio di amministrazione a titolo di trattamenti economici ulteriori in favore dei Soci lavoratori, nelle forme e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento.

31.2. Il ristorno è attribuito ai Soci lavoratori, proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nei modi e nelle forme stabilite con Regolamento, considerando i seguenti criteri:

- (a) l'inquadramento e i trattamenti economici complessivi dei Soci lavoratori risultanti dal Regolamento di cui all'articolo 6.5;
- (b) l'effettività e la continuità dello scambio mutualistico.

31.3. L'Assemblea delibera l'attribuzione dei ristorni, su proposta del Consiglio di amministrazione, mediante:

- (a) integrazione delle retribuzioni corrisposte;
- (b) aumento proporzionale della quota di partecipazione dei Soci lavoratori;
- (c) emissione di strumenti finanziari di cui al Titolo quarto.

TITOLO SESTO. GOVERNO E ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'.

ART. 32. ORGANI SOCIALI.

32.1. Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

32.2. Sono organi della Società cooperativa:

- (a) le Assemblee generali dei Soci;
- (b) il Consiglio di Amministrazione;
- (c) il Collegio dei Sindaci.

CAPO PRIMO. ASSEMBLEE.

ART. 33. DISPOSIZIONI COMUNI.

33.1. Le Assemblee dei Soci sono ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e di Statuto.

33.2. I Soci lavoratori partecipano di diritto alle Assemblee. I Soci sovventori partecipano alle Assemblee ai sensi dell'articolo 19.

33.3. Le deliberazioni delle Assemblee, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 34. CONVOCAZIONE.

34.1. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- (a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- (b) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

34.2. In carenza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

34.3. Oltre che nell'ipotesi di cui all'articolo 29.4, le Assemblee sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai Soci lavoratori ed ai Soci finanziatori ai quali la delibera di emissione abbia riconosciuto il voto nelle assemblee ai sensi dell'articolo 19. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della presentazione della richiesta. Qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata ai sensi di legge. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

ART. 35. SVOLGIMENTO.

35.1. Hanno diritto di intervento e di voto alle Assemblee i Soci lavoratori che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel Libro Soci, che abbiano già costituito l'ulteriore rapporto di lavoro di cui all'articolo 6.1, e che non siano in mora nel versamento della quota di partecipazione.

35.2. Ciascun Socio lavoratore interviene personalmente in Assemblea. I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio, appartenente alla medesima categoria, che non sia Consigliere o Sindaco, ma che abbia diritto al voto. Ad

ogni Socio non può essere conferita più di una delega. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

35.3. Ciascun Socio lavoratore ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della propria quota di partecipazione.

ART. 36. PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE.

36.1. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente, o da persona designata dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

36.2. La nomina del Segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio. Il Segretario non è nominato quando il verbale dell'Assemblea è redatto da Notaio. Ove l'Assemblea lo ritenga opportuno, possono essere nominati 2 scrutatori.

36.3. Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio e, se nominati, dagli scrutatori. I verbali dovranno essere trascritti nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ART. 37. ASSEMBLEA ORDINARIA.

L'Assemblea ordinaria:

- (a) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di amministrazione, deliberando sulla destinazione degli utili e sull'attribuzione dei ristorni ai Soci lavoratori;
- (b) approva, ove vengano proposti dal Consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo e i programmi pluriennali, nonché le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale
- (c) delibera la costituzione dei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- (d) determina il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche, nel rispetto della riserva eventualmente riconosciuta ai Soci sovventori ai sensi del Titolo quarto;
- (e) nomina e revoca, nei casi di legge o se lo ritenga opportuno, i componenti del Collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti;
- (f) conferisce e revoca, sentito il Collegio sindacale se nominato, l'incarico della revisione legale dei conti ai sensi di Statuto e di legge e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- (g) determina la misura degli emolumenti da corrispondere alle cariche sociali per la durata del mandato;
- (h) delibera sulla responsabilità dei Consiglieri, dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- (i) delibera sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 10.4.;
- (j) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel

- rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;
- (k) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dai Capi primo e secondo del Titolo quarto;
 - (l) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
 - (m) delibera su ogni altra materia ad essa attribuita o sottoposta alla sua autorizzazione ai sensi di Statuto e di legge.

ART. 38. ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

38.1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo, del quale lo Statuto è parte integrante, sulla proroga o sullo scioglimento anticipato della Società cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

38.2. L'Assemblea straordinaria delibera inoltre su ogni altra materia attribuita espressamente alla sua competenza ai sensi dello Statuto, dei Regolamenti e di legge.

ART. 39. DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE.

39.1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti ai Soci; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci presenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci presenti.

39.2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria di cui all'articolo 39.3, nei casi tassativamente stabiliti dalla legge o dallo Statuto e precisamente indicati agli articoli 15.6. e 52.

39.3. In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del totale dei voti spettanti ai Soci; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta del totale dei voti spettanti ai Soci presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà del totale dei voti spettanti ai Soci; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci presenti.

39.4. L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento e la liquidazione della Società, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai Soci presenti o rappresentati.

CAPO SECONDO. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 40. AMMINISTRAZIONE.

40.1. L'amministrazione della Società cooperativa è affidata a un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea ordinaria, variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 9, eletti tra gli aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 35.1.

40.2. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni eventualmente previste dalla legge.

40.3. I Consiglieri possono assumere cariche negli organi di società non partecipate dalla Società cooperativa, a condizione che siano formalmente autorizzati dal Consiglio di amministrazione; in mancanza di autorizzazione l'Assemblea può revocare il Consigliere dalla carica.

40.4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 37 lettera (g), i Consiglieri non hanno diritto a compenso. Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, può determinare l'eventuale compenso annuo in favore di Amministratori designati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo ed in modo esclusivo in favore della Società cooperativa.

ART. 41. NOMINA.

41.1. La nomina dei Consiglieri avviene sulla base di una o più liste predisposte da una Commissione nominata dal Consiglio di amministrazione. L'Assemblea può specificare, con apposito Regolamento, le modalità operative di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione.

41.2. La nomina di Consiglieri può essere riservata ai Soci finanziatori secondo quanto previsto all'articolo 19.5.

41.3. Alla sostituzione dei Consiglieri cessati prima del termine, si procede ai sensi di legge.

ART. 42. CONVOCAZIONE.

42.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ogni qualvolta via sia materia su cui deliberare, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

42.2. La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, di telegramma, fax o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, inviato almeno 5 giorni prima, o almeno 1 giorno prima dell'adunanza nei casi urgenti, all'indirizzo comunicato per iscritto dai Consiglieri e dai Sindaci. La convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora fissati per l'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

ART. 43. COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI.

43.1. Le sedute del Consiglio di amministrazione si svolgono di norma presso la sede legale; esse possono tuttavia essere convocate anche altrove, purché in Italia.

43.2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

43.3. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

43.4. Alle sedute del Consiglio di amministrazione assiste un segretario che provvede alla verbalizzazione, ai sensi di legge, in apposito libro; il segretario è designato dal Presidente, di volta in volta, anche tra persone estranee al Consiglio di amministrazione.

43.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte in conformità alle disposizioni di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie e vincolanti per tutti i soci.

ART. 44. POTERI.

44.1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria della Società cooperativa, senza eccezioni di sorta. Oltre ai poteri e alle attribuzioni ad esso spettanti per legge e per Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il perseguimento dello scopo sociale, ad eccezione degli atti riservati per legge e per Statuto alle Assemblee.

44.2. Il Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo:

- (a) convoca le Assemblee e dà esecuzione alle decisioni conseguenti;
- (b) redige il progetto del bilancio di esercizio;
- (c) redige i progetti dei programmi annuali e pluriennali;
- (d) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica;
- (e) delibera sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei Soci lavoratori e relaziona all'Assemblea in merito alle determinazioni assunte in materia di ammissione;
- (f) delibera l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie e l'apertura e la chiusura di agenzie, succursali, rappresentanze e uffici, sia sul territorio nazionale che all'estero;
- (g) approva la stipulazione degli atti e contratti di qualsiasi genere, tipo e natura inerenti alla attività della Società cooperativa, con le più ampie facoltà, compreso il rilascio, sotto qualsiasi forma di garanzie;
- (h) delibera l'adesione della Società cooperativa a organismi, enti, associazioni e fondi che si propongono iniziative di carattere cooperativo e mutualistico;
- (i) delibera la partecipazione o l'assunzione di partecipazioni ai sensi dell'articolo 4.2. lettera (e);
- (j) delibera in merito alla fusione per incorporazione di società interamente possedute o possedute in misura rilevante ai sensi di legge,
- (k) delibera in merito all'acquisto o al rimborso di quote o azioni o strumenti finanziari in genere, nei limiti e sotto i vincoli di legge;
- (l) delibera la costituzione di patrimoni destinati a specifici affari;
- (m) assume e licenzia il personale della Società cooperativa, fissandone mansioni e retribuzioni;
- (n) nomina, o assume e licenzia, i dirigenti;
- (o) determina l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, i sistemi di gestione, organizzazione e controllo e le procedure di lavoro e ne valuta l'adeguatezza;
- (p) delibera in merito alle nomine e al conferimento di attribuzioni e competenze, ai sensi degli articoli 45, 46 e 47;
- (q) propone all'Assemblea gli Schemi dei Regolamenti sociali di cui all'articolo 52;
- (r) riporta i meri adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti a disposizioni normative inderogabili.

ART. 45. PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA LEGALE.

45.1. Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente.

45.2. Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. Il Presidente, ove lo ritenga utile o opportuno

in relazione alle materie da trattare, ha facoltà di invitare alle riunioni dell'Assemblea e alle sedute del Consiglio di amministrazione, specialisti su specifiche materie, ovvero esponenti del Movimento cooperativo di associazioni, di istituzioni o enti in genere.

45.3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e arbitri nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

45.4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

ART. 46. DELEGHE SOCIALI.

46.1. Il Consiglio di amministrazione può nominare Consiglieri Delegati ed istituire un Comitato esecutivo, determinandone attribuzioni e competenze, nel rispetto dei limiti di legge e di Statuto.

46.2. Il Consiglio di amministrazione, con la delibera di nomina, può autorizzare il Presidente, il Vice Presidente e, se nominati, i Consiglieri Delegati, a delegare i propri poteri, in tutto o in parte, anche mediante apposite procure, a dipendenti della Società o a terzi.

ART. 47. FUNZIONAMENTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO.

47.1. Il Consiglio di amministrazione adotta strumenti di organizzazione, gestione e controllo, procedure operative, fissa criteri di gestione, finalizzati al suo corretto ed efficace funzionamento tecnico ed amministrativo.

47.2. Il Consiglio di amministrazione nomina, ove lo ritenga utile o opportuno, commissioni, organismi, gruppi di lavoro per il coordinamento, la gestione operativa e il miglior funzionamento della Società cooperativa;

47.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, conferendogli i necessari poteri, un Direttore Generale anche non socio, cui spetta la direzione dell'impresa nei limiti dell'incarico ricevuto. Il Consiglio può altresì nominare, conferendogli i necessari poteri, un Direttore d'Area, indipendente dalla Direzione Generale, al quale saranno conferiti poteri di direzione in specifiche materie.

47.4. Il Direttore Generale e il Direttore d'Area rispondono al Consiglio di amministrazione.

CAPO TERZO. COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 48. COLLEGIO SINDACALE.

48.1. Il Collegio sindacale, qualora nominato dall'Assemblea a norma dell'articolo 37 lettera (e), si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. I Sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero

indisponibili nel corso del mandato. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

48.2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

48.3. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

48.4. Ove sussistano i presupposti di legge, l'Assemblea può attribuire al Collegio sindacale la revisione legale dei conti.

48.5. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato esecutivo.

48.6. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori, il Collegio sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

48.7. I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione di propria competenza i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi di legge.

48.8. I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarli verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART. 49. REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

49.1. La revisione legale dei conti, qualora, sussistendone i presupposti, non sia stata affidata al Collegio sindacale, è esercitata da un Revisore o da una Società di revisione. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta del Collegio sindacale ove nominato; l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

49.2. L'incarico ha la durata di 3 esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di incarico.

49.3. Il Revisore, o la Società, incaricati della revisione legale dei conti:

- (a) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- (b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- (c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI FINALI

ART. 50. SCIoglimento - LIQUIDAZIONE.

50.1. La Società cooperativa si scioglie per il verificarsi delle cause previste dalla legge

50.2. Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

50.3. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito:

- a) al numero dei liquidatori e alle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) alla nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) ai poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- e) agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

50.4. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

50.5. Il patrimonio sociale, dedotti il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto, ai sensi di legge e di Statuto, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

50.6. All'atto della liquidazione il rimborso del capitale avviene con i privilegi riconosciuti ai Soci finanziatori di cui al Titolo quarto.

ART. 51. CONTROVERSIE.

51.1. 1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascun socio, o tra i soci, nonché per quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o nei loro confronti, relative o connesse all'interpretazione e all'applicazione dell'atto costitutivo, dello statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

51.2. In ogni caso, prima di adire l'autorità giudiziaria la parte dovrà attivare il procedimento di conciliazione previsto dalle norme vigenti in materia di contenzioso societario, e dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bologna.

Il procedimento di conciliazione si svolgerà nel rispetto della riservatezza secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato.

ART. 52. REGOLAMENTI.

52.1. A integrazione e specificazione delle disposizioni del presente Statuto, l'Assemblea ordinaria, anche su proposta del Consiglio di amministrazione, può adottare, con le maggioranze di cui all'art. 39.3., Regolamenti con i quali possono essere determinati criteri e modalità di svolgimento del rapporto mutualistico, nonché strumenti di gestione e controllo dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

52.2. Le norme inderogabili previste da provvedimenti legislativi sopravvenuti si sostituiscono automaticamente alle norme regolamentari difformi. Il Consiglio di amministrazione apporta ai Regolamenti le necessarie modificazioni o integrazioni e ne dà adeguata informazione ai soci.